

Quotidiano del Fisco

Stampa articolo

Chiudi

STAMPA NOTIZIA 24/01/2017

Il nuovo arbitrato guadagna materie

di Alessandro Galimberti

Ampliamento per materia - dal lavoro alle società, dai contratti al consumo a quelli con la Pa- e importanti modifiche procedurali, dalla possibilità di emettere provvedimenti cautelari alla chance di ricorso diretto in Cassazione.

L'**arbitrato** esce parecchio ridisegnato dall'imponente lavoro svolto dalla cosiddetta **commissione Alpa**, che nei giorni scorsi ha consegnato al ministro Andrea Orlando le conclusioni di dieci mesi di studio. L'incarico ricevuto lo scorso mese di marzo riguarda in realtà **la riforma organica degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, dalla mediazione alla negoziazione assistita fino all'arbitrato**. Ma proprio quest'ultimo istituto occupa la parte più rilevante del dossier consegnato al ministro, che ora dovrà decidere quali delle opzioni recepire tra le molte avanzate dalla commissione di professionisti, magistrati e tecnici dell'ufficio legislativo del ministero.

Il dossier parte da un'analisi storico e giuridica **degli ADR nel vecchio continente e nel nord America, per dimostrare come ormai ovunque abbiano conquistato reputazione e anche autonomia rispetto ai sistemi giudiziari con cui "collaborano"**. A cominciare dalla forma più "antica" di ADR, quell'arbitrato che nel codice civile ha esordito decenni prima della altre forme di **risoluzione alternativa**, al punto da essere la realtà più collaudata fuori dai tribunali. Proprio in considerazione della nuova cultura **ormai diffusa - soprattutto tra gli avvocati**, contrariamente ai luoghi comuni - la commissione Alpa suggerisce di togliere le remore ancora presenti sull'arbitrato **nelle cause di lavoro**, che oggi sono "arbitrabili" solo se lo consente la legge o il contratto collettivo nazionale. Resta il limite di poter compromettere ad arbitrato **(che diventa rituale e non più irrituale)** «una specifica controversia» e comunque seguendo le regole del Dlgs 276/2003 (riforma Biagi). L'impugnazione diventa qui più elastica, potendo essere derogate convenzionalmente anche individuate rigidità degli accordi nazionali. **Il lodo resta comunque sempre impugnabile per contrarietà all'ordine pubblico.**

L'impulso all'arbitrato tocca anche l'ambito societario, dove diventano materia di lodo tutte le controversie tra soci - o tra soci e società - delle imprese iscritte al Registro (ma non di quelle presenti sul mercato dei capitali). Gli statuti, a questo proposito, sarebbero etero-adattati ai nuovi standard legali.

La commissione Alpa apre poi ai provvedimenti cautelari dell'arbitro - fino ad oggi un totem intoccabile - ma a condizione che rispondano a un «regolamento precostituito per arbitrato

amministrato».

Importante poi l'allargamento della osmosi tra il processo e l'arbitrato, con la razionalizzazione della *translatio iudicii* (portare cioè davanti all'arbitro gli atti, salvi e utilizzabili, del giudice togato da cui si desidera uscire), ampliata per tutti i primi gradi, esclusa per l'appello.

Altro ambito di estensione dell'arbitrato rituale è poi, almeno nell'auspicio della commissione, il Codice del consumo ma con alcuni importanti correttivi (per esempio il foro è sempre quello del consumatore) e con lo scopo di affiancare le - non efficientissime - class action. Non può mancare infine l'ambito della Pa, che la commissione Alpa ha percorso dal (neonato) Codice dei contratti - ampliando il terreno dell'accordo bonario - alle controversie con l'amministrazione, fino ai contenziosi in materia di servizi pubblici (anche qui per superare l'esperienza non eccelsa delle class action all'italiana).